

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

PER: FIANO MONICA (C.F. FNIMNC74A59H703C) nata a Salerno (SA) il 19.01.1974 e residente a Ronciglione (VT) alla Via Magellano n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma (C.F. NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ MIUR, in persona del Ministro *pro tempore* – con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, 00153, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) Via dei Portoghesi, 12, 00186;

- Resistente-

OGGETTO: DIRITTO DELLA RICORRENTE A VEDERSI ASSEGNATA AD UNA DELLE SEDI INDICATE NELLA PROPRIA DOMANDA, SECONDO L'ORDINE DI PREFERENZA INDICATO. DIRITTO DELLA RICORRENTE AD OTTENERE IL PUNTEGGIO CHE AVREBBE OTTENUTO SE LE FOSSE STATO CONFERITO L'INCARICO. DIRITTO DELLA RICORRENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO PER MANCATO CONFERIMENTO DELL'INCARICO.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, con l'ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 (**cfr. all. 1**), sono state istituite le graduatorie provinciali (di seguito solo GPS).

Nello specifico trattasi di graduatorie di aspiranti docenti, costituite su base provinciale, e finalizzate all'attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto.

Le dette graduatorie GPS sono distinte in due fasce.

Nella I fascia GPS rinveniamo quei docenti dotati di abilitazione, nella II fascia, invece, i docenti privi del titolo di abilitazione.



A seguito della situazione pandemica, diversamente da quanto avveniva in passato, per la presentazione della domanda d'inserimento nelle GPS è stata prevista una procedura informatizzata, a mezzo della quale gli aspiranti docenti provvedono ad inserire le sedi di preferenza (sino ad un numero pari a 150).

Completata la suddetta procedura, il candidato risulta inserito nelle GPS con specifica classe di concorso, posizione in graduatoria e relativo punteggio.

Il punteggio presente in graduatoria è ottenuto sommando i titoli culturali e quelli di servizio, secondo la tabella di valutazione indicata all'interno dell'ordinanza ministeriale 60/2020.

Tale nuova procedura informatizzata affida ad un algoritmo l'individuazione del docente e la successiva attribuzione della sede.

Al fine di procedere a tale assegnazione, il menzionato algoritmo è chiamato a valutare due requisiti:

- a) l'indicazione della sede disponibile all'interno della domanda presentata dall'aspirante docente;
- b) il punteggio posseduto dall'aspirante docente.

Si specifica, inoltre, che il punteggio è oggetto di validazione ad opera dell'istituto scolastico ove il docente ha prestato servizio nel precedente anno scolastico.

Nel caso di specie, la ricorrente è una docente **inserita a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** per la provincia di Roma, per la classe di concorso **AAAA** in posizione 643 con punteggio pari a **146.5** (cfr. all.2).

RM	AAAA	II	1	AA	LERARIO	CRISTINA	641		/2/	3/	0/	/2/	14/
RM	AAAA	I	1	AA	RONCETTI	VILMA	642		12/	3/	0/	132/	147/
RM	AAAA	II	1	AA	FIANO	MONICA	643		10/	10.50/	0/	126/	146.50/
RM	AAAA	I	1	AA	PELLITTA	ANNALISA	644		13/	1.50/	0/	132/	146.50/

Con la circolare **25089 del 06.08.2021** (cfr. all. 3), il Ministero ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al personale docente, educativo ed A.T.A. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato, per l'anno scolastico 2021/22, è stato disposto secondo le seguenti tipologie:



a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE).

In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'OM 10 luglio 2020, n. 60.

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'O.M. 60/2020. Per le supplenze temporanee si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

In attuazione del quadro normativo di riferimento, gli aspiranti docenti, dal 10 al 21 agosto 2021 hanno avuto la possibilità di manifestare la propria volontà di partecipare alla suddetta procedura indicando, nell'apposita sezione della piattaforma all'uopo predisposta, tramite istanza nella stessa provincia ove risultavano iscritti nelle GPS, (unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Istanze on Line"), le sedi, i comuni ed i distretti di preferenza all'interno dei quali esperire le dette supplenze.

In ragione di tanto, in data 19.08.2021 la ricorrente inoltrava, all'Ufficio scolastico territoriale della provincia di Roma, informatizzazione nomine supplenze a mezzo della quale esperiva le sedi di preferenza **(cfr. all. 4)**.

A seguito della pubblicazione, a cura dell'ATP di Roma, del "*Bollettino nomine supplenze a tempo determinato docenti A.S 2021/22*", **(cfr. all. 5)**, generato dal sistema informativo del Ministero, in applicazione della nota ministeriale 25089 del 06.08.2021 e



dell'avviso ministeriale 25187 del 09.08.2021 la ricorrente si avvedeva circa il fatto di non essere risultata destinataria di alcuna nomina.

Di contro, docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente risultavano destinatari di incarichi, come da elenco che segue

IACOMI ANNA RITA con punteggio pari a 15 veniva assegnata all'istituto RMAA86600A (con bollettino del 23.11.2021).

ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA	GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	9192	15	RMAA86600A	CAMPAGNA NO VIA B. LESEN,2	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	IACOMI	ANNA RITA
---------------------------------	-----	----------------------------------	------	----	------------	----------------------------	--------------------------------------------	---------	----------------------	--------	-----------

MORINELLI PATRIZIA con punteggio pari a 86 veniva assegnata all'istituto RMAA86600A (con bollettino del 06.09.2021).

ADAA - SO: GPS	GPS Fascia 1	451	48	1 RMAA804003	I.C. FALCOI SPEZZONE	12 INTERNA	SOSTEGNO D'ALTERIO	BRIGIT
ADAA - SO: GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	2734	86	1 RMAA86600A	CAMPAGN SPEZZONE	12 INTERNA	SOSTEGNO MORINELLI	PATRIZIA
ADAA - SO: GPS	GPS Fascia 2	347	54	1 RMAA86000B	VIA CASSIA SPEZZONE	12 INTERNA	SOSTEGNO MENCHINELLA	MARINA
ADAA - SO: GPS	GPS Fascia 1	232	186	1 RMAA8AU00R	MONITORIO ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO FIORAVANTI	PAOLA
ADAA - SO: GPS	GPS	71	51	1 RMAA86600T	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	SOSTEGNO COLMINE	CLAUDIA

GRANATINA GIOVANNA con punteggio pari a 38.5 veniva assegnata all'istituto RMAA86600A (con bollettino del 08.10.2021).

INFANZIA	GPI	Fascia 1 GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	3423	72	RMAA86600D	I.C. VIA SORSO	DIDATTICHE	INTERNA	PSICOFISICO	IVANGELISTA	TANIA
ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA	GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	5963	38.5	RMAA86600A	CAMPAGNANO VIA B. LESEN,2	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	GRANATINA	GIOVANNA
ADAA - SOSTEGNO SCUOLA		GPS Incrociate Sostegno					FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		SOSTEGNO		

COMELLA MILENA, con punteggio pari a 45.5 veniva assegnata all'istituto RMAA86600A (con bollettino del 08.10.2021).

ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA	GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	5244	45.5	RMAA86600A	CAMPAGNANO VIA B. LESEN,2	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	COMELLA	MILENA
ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA	GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	5938	39	RMAA8A800Z	GALLICANO NEL LAZIO VIA TRE NOV	ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO DELLA VISTA	ADDED	LAURA

Il detto istituto era stato espressamente indicato dalla ricorrente quale prima sede di preferenza.

Ordine	Inseg.	Preferenza	Tipo contratto
(1)	AAAA	SCUOLA RMAA86600A	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

ANTONIO DE PIPPO con punteggio pari a 19.5 veniva assegnata all'istituto RMAA87100T (con bollettino del 04.11.2021).



ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA	GPI	GPS Incrociate e Sostegno Fascia 1	8330	19.5	RMAA87100T	"TOMMASO SILVESTRI"	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	DE	ANTONIO
---------------------------------	-----	------------------------------------	------	------	------------	---------------------	--------------------------------------------	---------	----------------------	----	---------

FRANCESCA GENTILUCCI con punteggio pari a 56.5 veniva assegnata all'istituto RMAA87100T (con bollettino del 06.09.2021).

GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	4302 56.5	RMAA87100T	"TOMMASO SILVESTRI"	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	GENTILUCCI	FRANCESCA
----------------------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------------------------------	---------	----------------------	------------	-----------

CALVAGNO SABRINA con punteggio pari a 46 veniva assegnata all'istituto RMAA87100T (con bollettino del 06.09.2021).

ADAA - SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA	GPI	Fascia 1 GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	5206	46	RMAA87100T	"TOMMASO SILVESTRI"	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	SOSTEGNO PSICOFISICO	CALVAGNO	SABRINA
---------------------------------	-----	-------------------------------------------	------	----	------------	---------------------	--------------------------------------------	---------	----------------------	----------	---------

Il detto istituto era stato espressamente indicato dalla ricorrente quale prima sede di preferenza.

(2)	AAAA	SCUOLA RMAA87100T	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
-----	------	-------------------	---------------------------------------------------------------

FEDERICA SEBASTIANI con punteggio pari a 102 veniva assegnata all'istituto RMAA87900C (con bollettino del 06.09.2021).

ADAA - SOI GPS	GPS Fascia 2	172	111	1 RMAA8G4009	IC MONTEI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	SOSTEGNO BADARACCO	CRISTINA
ADAA - SOI GPS	GPS Fascia 1	118	87	1 RMAA8AZ00N	SEGGI VIA ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO BONELLI	PAOLA
ADAA - SOI GPS	GPS Fascia 1	394	63	1 RMAA8CNO0P	IC "SAN VIT FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	SOSTEGNO LA MONACA	DEBORA
ADAA - SOI GPS	GPS Fascia 2	206	102	1 RMAA87900C	ISTITUTO C ANNUALE	INTERNA	SOSTEGNO SEBASTIANI	FEDERICA

Il detto istituto era stato espressamente indicato dalla ricorrente quale terza sede di preferenza.

(3)	AAAA	SCUOLA RMAA87900C	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
-----	------	-------------------	---------------------------------------------------------------

FABIOLA SILVESTRINI con punteggio pari a 88 veniva assegnata all'istituto RMAA20500N (con bollettino del 06.09.2021).



AAAA - INS GPS	GP5 Fascia 1	9028	16	1 RMAA8AC00T	PAOLO BOI ANNUALE	INTERNA	COMUNE	DI SANTO	DORIANA
AAAA - INS GPS	GP5 Fascia 1	92	219.5	1 RMAA8CB007	MENTANA SPEZZONE	12 INTERNA	COMUNE	ACANFORA	IVANA
AAAA - INS GAE	GAE	746	88 SI	1 RMAA20500N	CD ANGUII SPEZZONE	12 INTERNA	COMUNE	SILVESTRINI	FABIOLA
AAAA - INS GAE	GAE	356	155 SI	1 RMAA30900T	'TRILUSSA' FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA'	INTERNA	COMUNE	CAMMARANO	GIANCAR
AAAA - INS GAE	GAE	115	193	1 RMAA82600X	MILANESI I ANNUALE	INTERNA	COMUNE	PARENTE	ASSUNTA
AAAA - INS GAE	GAE	190	182	2 RMAA8G200C	ENEA ANNUALE	INTERNA	COMUNE	LUCIANO	MARIA

Il detto istituto era stato espressamente indicato dalla ricorrente quale ottava sede di preferenza.

(8)	AAAA	SCUOLA RMAA20500N	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
-----	------	----------------------	------------------------------------------------------------------

Di contro, la ricorrente, pur essendo in possesso di punteggio più elevato, non riceveva alcun incarico.

Avverso le dette attribuzioni la docente presentava reclamo (cfr. all. 5).

Parte ricorrente ha subito, pertanto, una condotta amministrativa illegittima, certamente lesiva della propria dignità professionale ed in assoluta carenza motivazionale.

Per le ragioni innanzi esposte, è interesse della stessa ricorrente ottenere il conferimento dell'incarico annuale in una delle sedi così come indicate in domanda, nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato.

DIRITTO IN VIA PRELIMINARE SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Occorre preliminarmente osservare, in relazione alla giurisdizione rispetto alle pretese di inserimento nelle graduatorie che, come sostenuto dalla recente sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma, sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 25972 del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017), *“che occorre distinguere: Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è*



specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".

È evidente nel caso di specie che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto la ricorrente si trova a censurare l'operato dell'Amministrazione che, non tenendo conto del maggior punteggio posseduto dalla stessa, ha omesso di operare il conferimento dell'incarico di supplenza in suo favore.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE.

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.



Nel caso di specie, l'ultima scuola ove la ricorrente ha prestato la sua attività è rappresentata dall'Istituto Comprensivo Campagnano RMIC86600E sito in Campagnano di Roma (cfr. all. 6).

NEL MERITO

ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA DELL'AMMINISTRAZIONE.

Il conferimento delle supplenze annuali è effettuato dagli uffici scolastici provinciali attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e, successivamente, dalle costituite nuove graduatorie provinciali (GPS). Nel caso in cui si vengano ad esaurire sia le GAE che le GPS, le nomine annuali sono conferite attingendo dalle graduatorie di istituto.

Il Ministero dell'Istruzione, con la circolare n. 25089/2021, ha fornito indicazioni sull'attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto a.s. 2021/22, supplenze attribuite attingendo dalle GAE e dalle GPS prima fascia, elenchi aggiuntivi e seconda fascia

Orbene, la normativa vigente in materia di accesso alle classi di concorso e alle graduatorie provinciali (GPS) è costituita dal DPR n. 19/2016, dal DM n. 259/2017, e dall'Ordinanza ministeriale n. 60/2020.

Tali fonti normative stabiliscono quali sono i titoli ed i requisiti necessari per poter presentare la relativa domanda di inserimento nelle GPS.

In particolare, l'art. 3 del O.M. n. 60/2020 stabilisce che:

*“Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, **i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza** sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”.*

Nella fattispecie in esame, si eccepisce sin d'ora come non sia stato adeguatamente valutato l'utile punteggio della ricorrente, in ragione del conferimento dell'incarico a docenti con minor punteggio.

È stato pertanto *ictu oculi* violato il principio dello scorrimento in graduatoria sulla base del punteggio più alto, in quanto l'Ufficio Scolastico Territoriale di Roma avrebbe dovuto tener conto del punteggio della ricorrente nell'effettuare i conferimenti.



Sull'Amministrazione incombe, pertanto, l'obbligo di assegnare la ricorrente ad una delle sedi espressamente indicate in domanda, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato.

È alquanto evidente che l'omessa nomina della ricorrente sia da ricollegare ad un chiaro indice del malfunzionamento dell'algoritmo utilizzato dal Ministero, il quale non ha tenuto conto del maggior punteggio posseduto dalla ricorrente nonché delle preferenze dalla stessa indicate.

Sulla pubblica amministrazione, il cui contegno si configura quale illegittimo, immotivato, illogico e destituito di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto, grava dunque una duplice responsabilità.

In primis per aver affidato, completamente, la procedura di nomina ad un sistema informatizzato ed *in secundis* per non aver operato dei controlli sull'operato del sistema innanzi detto.

Non si può tacere che i successivi bollettini, aventi ad oggetto le nomine a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022, continueranno a coniare ulteriori conferimenti in spregio alla vigente normativa ed in favore di docenti con punteggio sempre più basso.

Tutto questo in quanto l'erroneo sistema adoperato prevede che per i successivi conferimenti d'incarico, l'algoritmo parta dal primo tra i docenti non nominati al turno precedente, scorrendo la graduatoria.

In virtù di tanto, in maniera del tutto illecita, l'errato conferimento preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Accadrà quindi che docenti con minor punteggio valicheranno docenti con maggior punteggio, come la ricorrente, determinando grave violazione della normativa di settore che prevede il principio di scorrimento della graduatoria in base ai titoli di servizio ed ai titoli di accesso.

Innanzi a tale situazione, destituita di ogni fondamento, si rende assolutamente necessario l'intervento di un funzionario o un responsabile del procedimento che possa porre rimedio a quanto verificatosi.



L'Amministrazione, dunque, in maniera del tutto iniqua, ha precluso alla ricorrente di ottenere il conferimento dell'incarico di supplenza presso una delle sedi di preferenza; pertanto, sulla resistente stessa incomberà l'onere di procedere alla detta nomina.

IL VULNUS PROCEDIMENTALE DETERMINATO DALL'ALGORITMO.

In virtù dell'art. 13 dell'ordinanza ministeriale richiamata:

*“Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la **procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale**”.*

Il recente metodo utilizzato dal ministero e basato su tanto decantato algoritmo (che sulla carta avrebbe risolto tanti problemi), ha comportato non pochi problemi, danneggiando insegnanti che, come il ricorrente, si sono trovati privi di nomina.

Le doglianze di parte ricorrente sono rivolte, sostanzialmente, avverso la scelta dell'Amministrazione di aver affidato la gestione della procedura di individuazione del docente destinatario della detta supplenza ad un algoritmo che ha determinato un *vulnus* procedimentale con conseguenze lesive nella sfera giuridica del docente in questione.

Per vero, ad essere dirimente in punto di diritto è l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili.

Al riguardo, si ritiene che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di consequenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.

Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che la L. n. 241/90 ha apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.



Gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale (che attività non è, non trattandosi di prodotto di azioni umane).

A essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimento (**cfr. da ultimo Cons. Stato, Sezione VI, sent. n. 881/2020**).

Ordunque, **le procedure informatizzate non possono eludere le norme di diritto a discapito del personale scolastico.**

In altri termini, l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa.

In tale contesto, infatti, il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il *modus operandi* della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta della legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere.

Quindi da ciò si desume chiaramente che le procedure informatizzate non possono e non devono in nessun modo compromettere i diritti del personale scolastico.

Con recenti decisioni il **Tar Lazio, Roma, sezione III bis n. 9230/18** e il **Consiglio di Stato, sezione VI, n. 8472/19**, hanno affrontato il tema, di sicura attualità, dell'uso degli algoritmi nell'attività amministrativa.

Nel caso richiamato, il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso proposto al Tar Lazio da numerosi docenti, i quali, mediante l'impiego di un algoritmo, erano stati



assegnati a sedi determinate o trasferiti, ritenendo non adeguata la sostituzione dell'attività amministrativa con quella algoritmica.

Quando parliamo di un algoritmo ci riferiamo ad è un insieme di istruzioni che conducono ad un determinato risultato, con ciò comportando l'assenza di istruttoria da parte di un ufficio o di un responsabile del procedimento.

Secondo i giudici amministrativi, il numero cospicuo di soggetti da assegnare ad altrettanti numerosi ambiti territoriali, non può giustificare il ricorso ad una procedura automatizzata, impersonale e priva di qualsivoglia metro valutativo che non tenga conto delle esigenze dei singoli.

Al contrario, proprio la presenza di una fase istruttoria, con relativa attività del responsabile del procedimento, conscio di lucida analisi, garantirebbe il rispetto dei principi che informano l'attività amministrativa, finalizzata ad emanare dei provvedimenti che non ledano posizioni giuridiche soggettive (l'attività istruttoria è volta proprio ad acquisire elementi utili alla valutazione delle circostanze di fatto e delle situazioni degli istanti e della P.A. stessa).

L'algoritmo, impersonale e avalutativo, non può essere considerato attività in quanto tale, poiché questa, intesa come azione, è un "prodotto" umano e non la somma di calcoli matematici.

Se la decisione fosse il risultato di un mero processo matematico o informatico, si violerebbe l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, sacrificando la ricerca delle ragioni logiche e dei motivi di diritto che hanno consentito l'adozione dello stesso. Motivi che passano attraverso il raziocinio umano.

Ad avviso del Tribunale Amministrativo, per quanto l'attività informatica abbia un margine di errore estremamente scarso, se non pari allo zero, non può sostituirsi all'attività di un funzionario o un responsabile del procedimento, ciò anche in ossequio al principio di partecipazione del cittadino all'attività amministrativa, partecipazione che non potrebbe essere diretta ed immediata solo facendo interagire l'individuo con un macchinario.



Al massimo, i supporti tecnologici, lungi dal definire processi e adottare decisioni, potrebbero servire come strumento ausiliario, in virtù del principio di strumentalità del ricorso all'informatica nelle procedure amministrative.

Il Consiglio di Stato, confermando nella sostanza la decisione del Tar Lazio ha affermato che, seppur il sostegno di tecnologie informatiche consentirebbe di ridurre i tempi previsti per operazioni prive di ogni elemento di discrezionalità, non può ammettersi la violazione dei principi fondamentali che muovono l'attività amministrativa.

Ammessa, dunque, l'indiscutibile validità dell'uso di algoritmi se inseriti nel procedimento e considerati come strumenti istruttori, il Consiglio di Stato ne evidenzia due fondamentali condizioni di operatività: "a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo".

Imputare la decisione all'organo titolare del potere rassicura, dunque, il destinatario del provvedimento circa la presenza di un individuo che coordini le fasi del procedimento e sia in grado di garantire la logicità e la legittimità della decisione.

Le problematiche connesse al malfunzionamento dell'algoritmo hanno generato problemi in tutta Italia, così come si evince dall'articolo che si allega al presente atto (**cf. all. 7**).

Da quanto si legge nel predetto articolo, gli insegnanti si dolgono di essere stati scavalcati da docenti con meno esperienza e punteggio inferiore, ed è così che moltissimi insegnanti si ritrovano senza un posto di lavoro, pur avendo carte in regola e punteggi alti.

Ciò che appare veramente inverosimile è che nonostante il malfunzionamento della piattaforma e le reiterate segnalazioni, l'amministrazione continua ad utilizzarla per assegnare le risorse, reiterando i medesimi errori ed è per tali ragioni che a Roma, così come si legge nel detto articolo, si sfiorano il migliaio di posti vacanti.

Tale dato è sconcertante, considerando i reclami pervenuti da tutti quei docenti che si sono visti negati la possibilità di ricevere idoneo incarico di supplenza.



Tutto questo, oltre che sui docenti, si ripercuote, inevitabilmente, sui discenti che vivono grosse difficoltà che si sommano a situazioni storicamente critiche.

Nel caso *de quo*, la posizione del docente doveva essere oggetto di valutazione da parte di un funzionario preposto a verificare circa la correttezza dei dati elaborati dall'algoritmo che non ha tenuto conto dell'utile posizione del ricorrente in graduatoria.

Stante quanto innanzi, si impone una rivisitazione delle nomine conferite sulla base di un algoritmo evidentemente difettoso, essendo presenti incongruenze e/o anomalie nell'elaborazione delle sedi da attribuire al personale docente.

VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL C.D. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

L'omessa nomina della ricorrente è stata determinata da un errore imputabile solo e soltanto all'Amministrazione resistente, la quale non ha tenuto conto del maggior punteggio.

Si rammenta che, avuto riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi interamente telematizzati, è obbligo dell'Amministrazione attivare il cd. Soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/90.

Sulla base del consolidato e recente orientamento della giurisprudenza è necessario ribadire che *“il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara”* (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che *“...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti”* (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n. 977).



*In buona sostanza, **dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell'onere per l'Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale**; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva -sul fronte organizzativo interno- dalla gestione digitale dei flussi documentali. Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990). In senso conforme anche la decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini della quale incombe sul gestore del sistema "predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande", proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso. In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di favor participationis nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell'utilità che la pubblica Amministrazione trae dall'utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all'Amministrazione stessa un obbligo di predisporre "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere... unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299). Proprio di recente il Consiglio di Stato è tornato sul tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: "Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell'impresa e non già un malfunzionamento del sistema)"; facendone discendere che "se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la*



trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481)".

Le disfunzioni operative dell'Amministrazione sono pertanto da imputarsi al Ministero stesso il quale, restando del tutto inerte innanzi agli obblighi sullo stesso gravanti, ha impedito la stipulazione di idoneo contratto.

Come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, **"le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti"** (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

È evidente che, nel caso di specie, l'Amministrazione ha posto a carico della ricorrente una serie di disfunzioni del sistema informatico che non ha tenuto conto del maggior punteggio posseduto dalla stessa.

Ciò ha inevitabilmente comportato un nocumento di rilevante pregnanza.

È bene chiarire al giudicante che i commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 8 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 prevedono ulteriori verifiche e controlli **"ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante"**, considerato che *una procedura informatizzata non può sostituire il controllo e le responsabilità umane; che l'art. 12 CAD prevede che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b); che pertanto le procedure informatizzate devono essere improntate a criteri di semplicità e trasparenza; che la p.a. non può utilizzare procedure on line eccessivamente complicate e penalizzanti, né deresponsabilizzarsi demandando all'informatica i compiti del responsabile del procedimento; che altra questione è quella della sproporzione tra*



*l'imponente numero di domande e l'esiguo personale preposto; **che tuttavia le carenze organizzative della p.a. non possono pregiudicare il diritto al lavoro dei più meritevoli in base ai titoli posseduti***".

Da ultima, la **sentenza n. 2923 emessa dal Tar Sicilia, sez. IV, il 24 settembre 2021**, ha stabilito che deve ritenersi illegittima una selezione pubblica nel caso in cui la P.A., a fronte di una incompleta indicazione da parte del candidato della data di inizio dell'attività di lavoro svolta, utile ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, abbia assegnato all'interessato un periodo di anzianità inferiore a quello effettivo, piuttosto che attivare, al riguardo, il soccorso istruttorio, richiedendo direttamente al medesimo concorrente, ovvero all'azienda datore di lavoro, indicazioni più precise sulla durata del medesimo rapporto di lavoro.

Per tutti i suesposti motivi, l'Amministrazione è tenuta a conferire incarico annuale alla ricorrente.

SUL RICONOSCIMENTO DEL SUCCESSIVO PUNTEGGIO.

In ogni caso, alla ricorrente dovrà sicuramente essere riconosciuto il punteggio che sarebbe spettato a seguito dell'incarico annuale, così come disposto dall' Ordinanza Ministeriale n. 60/20, secondo il seguente schema:

- 16 giorni continuativi: 1 punto;
- 16-45 giorni: 2 punti;
- 76-105 giorni: 6 punti;
- 106-135 giorni: 8 punti;
- 136-165 giorni: 10 punti;
- 166 giorni in poi: 12 punti.

L'ordinanza n. 60/2020, contenente "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto*" chiarisce che:

- Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni: 2 punti.
- Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di: 12 punti".

È doveroso precisare che il punteggio va calcolato per anno scolastico, pertanto al ricorrente dovranno essere riconosciuti **12 punti**.

SUL DANNO SUBITO.



La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della docente un danno ingiusto meritevole di ristoro.

Da quanto sopra, si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di *chance*, la cui origine è dipesa dall'illegittima azione amministrativa, risarcibile ai sensi della giurisprudenza più recente del Tribunale di Roma, sez. lavoro, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio, connessa alla valutazione della probabilità, perduta, di conseguire l'utilità attesa.

In particolare, è stato affermato che nel giudizio instaurato dal lavoratore per ottenere il risarcimento del danno da perdita di *chance*, il ricorrente ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo della probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il beneficio richiesto (Cass. n. 682/2001).

Quindi *"..la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale"* (Cass. n. 4400/2004).

Nello stesso modo *"..il danno derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione, di cui l'interessato ha l'onere di provare, sia pure in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, i presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta"* (Cass. n. 238/2007).

Con le sentenze n. 7943 del 27 marzo 2008 e n. 1850 del 29 gennaio 2009 le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che *"..per chance si intende la concreta ed effettiva occasione favorevole di ottenere un determinato bene. Essa pertanto non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Chi agisce per ottenere tale risarcimento ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo*



di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere immediata e diretta” (v. anche Cass. n. 1715 del 23.01.2009 e Cass. n. 5054 del 03.03.2009).

Incombe infatti sull'Amministrazione resistente l'obbligo di risarcire il danno nei confronti del ricorrente, per la mancata stipula del contratto in quanto, come ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione “*solo la responsabilità che persegue il determinarsi di un danno ingiusto per violazione del principio generale del *neminem laedere* si qualifica infatti come *extracontrattuale*, ai sensi degli articoli 2043 c.c. e ss., mentre ha natura *contrattuale*, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v., per i principi, gli argomenti in parte desumibili da Cass., S.U. 26 giugno 2007, 14712); e' del resto pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006, n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie; Cass. 14 giugno 2012, n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso); 2.1 pertanto, poiche' gli effetti che il Ministero era obbligato a realizzare in favore della controparte (immissione in ruolo) non si sono realizzati quando dovevano esserlo, era onere del Ministero dimostrare l'esistenza di una causa ad esso non imputabile, secondo l'ordinario assetto di cui all'articolo 1218 c.c. (Cass., S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533, con principi poi applicati anche a vicende di ambito lavoristico, v. ad es., nella sostanza Cass. 27 marzo 2009, n. 7524, in tema di mansioni superiori);[...] "l'accertamento giudiziale dell'invalidita' del contratto a termine per violazione di norme imperative, e della conseguente conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dall'offerta della prestazione lavorativa in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive” (Cass. 10 settembre 2018, n. 21947) e che "in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2112 c.c., il*



pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa" (Cass. 3 luglio 2019, n. 17784); [...] "in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni", ma solo al risarcimento del danno (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007, citt.); la mancata realizzazione degli effetti (...) che il Ministero aveva l'obbligo di determinare, fa sorgere dunque il diritto della controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento (articolo 1223 c.c.) in forma specifica (essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n. 15726; Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente"

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità della ricorrente.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che, nel caso di specie, vi siano gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita, foriera di un danno ingiusto e meritevole di ristoro patrimoniale.

Posto che, se l'amministrazione avesse correttamente operato, il diritto della ricorrente a conseguire la supplenza non sarebbe stato leso.

La stessa ha, pertanto, il pieno diritto a vedersi attribuito l'incarico annuale con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe avuto luogo.

In ogni caso, la deducente avrà diritto a vedersi riconosciute tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dal momento in cui l'assunzione avrebbe avuto luogo.

Stante il fatto che l'accettazione dell'incarico avrebbe comportato l'applicazione della disciplina prevista dal relativo CCNL di riferimento, è proprio utilizzando le tabelle



allo stesso allegate, come da estratto che segue, che andranno calcolate le retribuzioni spettanti.

Docente scuola dell'infanzia ed elementare

0 - 8	19.996,27	144,93	20.141,20
9 - 14	22.198,06	144,93	22.342,99
15 - 20	24.136,06	144,93	24.280,99
21 - 27	26.030,66	144,93	26.175,59
28 - 34	27.888,89	144,93	28.033,82
da 35	29.275,99	144,93	29.420,92

La ricorrente ha dunque diritto a vedersi riconosciuta, a titolo di risarcimento, una somma pari ad **€. 20.141,20** (salvo errori e/o omissioni) come dal CCNL, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto con durata annuale.

Stante l'illegittimità del comportamento datoriale, poiché il ricorrente è stato impedito a rendere la prestazione lavorativa offerta, è dovuto il risarcimento in misura pari alle retribuzioni non erogate.

Sul punto Cass Civile Ord. Sez. L Num. 16665 An.2020 ha statuito che:

“il lavoratore può agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accertati che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, voglia accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

NEL MERITO

ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO,

- **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente;

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente a ricevere l'incarico annuale, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù dell'elevato punteggio posseduto e, per l'effetto

- **ORDINARE** all'Amministrazione resistente di conferire alla ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato.

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad **€. 20.141,20**, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, o, per l'effetto

- **CONDANNARE** l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore della ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad **€. 20.141,20**, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto,

- **CONDANNARE** l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.



Ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio si chiede di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami.

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

 1. OM 60 del 10 luglio 2020	28/07/2020 11:04	Adobe Acrobat D...	426 KB
 2. GRADUATORIA_PROVINCIALE_AA-1_...	04/11/2021 16:43	Adobe Acrobat D...	751 KB
 3. circolare 25089_21	15/10/2021 12:27	Adobe Acrobat D...	409 KB
 4. Informatizzazione nomine supplenze	06/12/2021 18:20	Adobe Acrobat D...	53 KB
 5. Reclamo	03/11/2021 10:59	Adobe Acrobat D...	74 KB
 6. Articolo algoritmo	11/11/2021 12:53	Adobe Acrobat D...	93 KB
 7. Tabelle docenti	18/11/2021 11:02	Adobe Acrobat D...	184 KB
 Autocertificazione reddituale	01/11/2021 12:02	Adobe Acrobat D...	1.543 KB
 Documento.rtf	03/11/2021 10:59	Adobe Acrobat D...	13 KB
 Procura alle liti	01/11/2021 12:02	Adobe Acrobat D...	1.270 KB

Con ogni ulteriore riserva di deduzione, contro deduzione e produzione di documenti.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e che la ricorrente è esente dal versamento, in quanto non ha avuto un reddito imponibile familiare ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Roma, 06.12.2021

Avv. Domenico Naso

